



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

Registro Unico	439 del 13/10/2020
-----------------------	--------------------

Area	A6 - Polizia Locale
-------------	---------------------

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE FINALIZZATA A SUPERARE SITUAZIONI DI GRAVE DEGRADO DEL TERRITORIO

IL SINDACO

Vista la nota n. 1235/2020 P.G. in data 03.10.2020, con la quale il dipendente Comando di Polizia Locale relaziona sul degrado segnalato e riscontrato nell'area condominiale ubicata tra via Granatieri di Sardegna, via Salvo d'Acquisto, via Cà Dolfìn e via Olivelli di Bassano del Grappa;

Dato atto che persone, dalla fine del "lockdown" per la nota emergenza sanitaria, hanno ripreso a riunirsi nell'area in questione, soprattutto nelle ore pomeridiane, creando disturbo alla quiete pubblica e deturpando il patrimonio privato e pubblico, con consumo di alimenti e di bevande, spesso alcoliche, e abbandono dei relativi rifiuti;

Considerato che tali fatti sono riconducibili al comportamento posto in essere da persone in sovente stato di alterazione psico-fisica nei pressi di esercizio commerciale per la vendita di beni di prima necessità per la popolazione, e, in particolare, per le persone anziane ivi residenti, generando un comprensibile sentimento di insicurezza nella cittadinanza;

Visto l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (come modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017) nella parte in cui prevede che il Sindaco possa adottare ordinanze contingibili ed urgenti, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 7 ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico;

Ritenuto quindi di adottare, nelle more dell'approvazione di una modifica regolamentare, un provvedimento contingibile ed urgente per un periodo di mesi 2 (due) al fine di contrastare:

- I disturbi alla quiete pubblica;
- L'utilizzo di dispositivi di diffusione acustica nell'ambiente, al di fuori dei casi espressamente autorizzati dal Comune;
- Lo stazionamento con consumazione di alimenti e bevande, al di fuori dei casi espressamente autorizzati dal Comune;
- La presenza immotivata nei parcheggi e nei percorsi di collegamento;
- Assembramenti o stazionamenti che creino disturbo alla pedonalità ed intralcino il

passaggio o l'accesso ad attività pubbliche o private.

ORDINA

1. Nell'area condominiale ubicata tra via Granatieri di Sardegna, via Salvo d'Acquisto, via Cà Dolfin e via Olivelli di Bassano del Grappa, per un periodo di mesi 2 (due) dal giorno 14.10.2020 al giorno 13.12.2020, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, sono vietati:
 - I disturbi alla quiete pubblica;
 - L'utilizzo di dispositivi di diffusione acustica nell'ambiente, al di fuori dei casi espressamente autorizzati dal Comune;
 - Lo stazionamento con consumazione di alimenti e bevande, al di fuori dei casi espressamente autorizzati dal Comune;
 - La presenza immotivata nei parcheggi e nei percorsi di collegamento;
 - Assembramenti o stazionamenti che creino disturbo alla pedonalità ed intralcino il passaggio o l'accesso ad attività pubbliche o private.

DISPONE

- a chiunque di osservarla e rispettarla;
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale;
- la trasmissione della presente, per quanto di competenza, a:
 - Comando di Polizia Locale di Bassano del Grappa,
 - Commissariato della Polizia di Stato di Bassano del Grappa,
 - Comando Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa,
 - Prefetto di Vicenza (Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza),
 - Questura di Vicenza;

AVVERTE

che violazione dei divieti di cui alla presente ordinanza comporta il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
Elena PAVAN
**(firmata digitalmente)*

